



INTRODUZIONE *

Oggetto del presente lavoro è lo studio della schiavitù-merce (*chattel-slavery*) in Asia Minore ellenistica (in parte trattata dal libro di Arminda Lozano intitolato *La esclavitud en Asia Menor helenística*, uscito a Oviedo nel 1981, ma che in questo lavoro avrò spesso modo di criticare) e del ruolo che essa può aver svolto nella produzione agraria, settore fondamentale dell'economia antica, nonché dei mutamenti che eventualmente il sopraggiungere del dominio romano apportò.

Si affronteranno anche alcuni problemi demografici, principalmente connessi da un lato con aspetti quantitativi, dall'altro con la questione della riproduzione degli schiavi. Quest'ultimo tema sarà inserito nel contesto di una breve carrellata sulle fonti della schiavitù, tesa a evidenziare l'importanza dell'allevamento in relazione alle altre (guerra, commercio, pirateria).

* Questo libro è una rielaborazione della mia tesi di dottorato. Voglio innanzitutto ringraziare il mio *tutor*, prof. Daniele Foraboschi, e tutti coloro che con suggerimenti e critiche hanno permesso di migliorare il mio lavoro: i docenti del dottorato di Pisa-Pavia-Perugia coordinato dal prof. Umberto Laffi, i membri della commissione d'esame, i proff. Emilio Gabba, Laura Boffo, Federica Cordano, Elio Lo Cascio. Ringrazio inoltre i proff. Enrica Culasso, Elvira Migliario, Andrea Giardina, Antonio Sartori e Alfredo Valvo, il dott. Adriano Savio e la mia amica, dott.ssa M. Cristina Monopoli, che hanno letto il mio scritto fornendomi preziosi consigli. Ovviamente gli eventuali errori sono solo miei.

Ciò significa che diverse forme di dipendenza, oggetto di vivo dibattito da parte degli studiosi dell'area microasiatica ellenistica, non troveranno posto in questa ricerca. Ritengo tuttavia opportuno premettere un breve cenno sullo stato della questione per ragioni di completezza.

Λαοί Ε ἱερόδουλοι

I λαοί – βασιλικοί e non – sono stati generalmente individuati come la forza-lavoro agraria (e artigianale) fondamentale dell'Asia Minore ellenistica: così Rostovtzeff ¹, Bickerman ², Golubcova ³, Kreissig ⁴, Briant ⁵, Levi ⁶, De Martino ⁷, per citare i nomi più di spicco in un'ampia bibliografia ⁸.

I documenti che esplicitamente fanno menzione dei λαοί non sono tuttavia che pochi; essi contengono informazioni non sufficienti a fare chiarezza sul loro *status* giuridico di dipendenti, ma tali da consentire comunque di avanzare delle ipotesi.

Nelle lettere di Antioco I a Meleagro riguardo alla donazione di terra regia a favore di Aristodicide di Asso, del 275 a.C. circa ⁹,

¹ *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Oxford 1941, pp. 508-509 e *passim*.

² *Institutions des Séleucides*, Paris 1938, p. 177 s.

³ *Le forme di dipendenza della popolazione rurale in Asia Minore nei secoli III-I a.C.*, in I. Biezunska Malowist, *Schiavitù e produzione nella Roma repubblicana*, Roma 1986, pp. 67-106.

⁴ *Propriété foncière et formes de dépendance dans l'Hellénisme oriental*, in *Terres et paysans dépendants dans les sociétés antiques*, Colloque International de Besançon (2-3 mai 1974), Paris 1979, p. 89 ss.

⁵ *Remarques sur «laoi» et esclaves ruraux en Asie Mineure hellénistique*, in *Actes du Colloque 1971 de Besançon sur l'esclavage*, Paris 1973, pp. 93-133.

⁶ *Né liberi né schiavi*, Milano 1976, pp. 53-64.

⁷ *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 312-327.

⁸ Un breve sunto della bibliografia in materia si trova in F. Papazoglou, *LAOI e PAROIKOI. Recherches sur la structure de la société hellénistique*, Beograd 1997, pp. 9-30.

⁹ C.B. Welles, *Royal Correspondence*, New Haven 1934, nn. 10-13; M. Corsaro, *A proposito della «basilike chora» nelle iscrizioni ellenistiche d'Asia Minore*, «Serta Antiqua Mediaevalia» (1997), Roma, pp. 9-18.

si dice che i λαοί βασιλικοί residenti nella regione in cui si trova Petra (villaggio o fortino sulla porzione di terra donata) hanno il permesso di abitare in Petra stessa per ragioni di sicurezza. Essi sono dunque autorizzati a spostarsi, o quanto meno a risiedere in un luogo diverso dal proprio villaggio.

Molto più esplicita e significativa è l'iscrizione di Mnesimaco¹⁰, in cui si parla di λαῶν πανοικίων σὺν τοῖς ὑπάρχουσιν: essi dunque hanno case, famiglie¹¹ e beni personali, probabilmente gli strumenti del loro lavoro. Essi pagano un φόρος ἀργυρικός καὶ λητουργικός a Mnesimaco (quello che prima versavano al sovrano?). In caso di inosservanza delle clausole del contratto terre, villaggi e οἰκέται vanno al tempio, ma non i λαοί.

La famosa iscrizione di Laodice¹², che allude a un contratto di vendita che è quasi una donazione (il prezzo di 30 talenti d'argento, corrispondente a 180.000 dracme¹³, per una estensione di terreno di circa 15.000 ettari potrebbe essere parziale e di favore), riprende l'espressione λαοὺς πανοικίους σὺν τοῖς ὑπάρχουσιν¹⁴ e poi sancisce l'ordine, per i λαοί stabilitisi altrove, di tornare sulle terre oggetto del trasferimento della proprietà. Dunque, essi seguono il destino della terra: non possono essere venduti sui mercati come *chattel-slaves*, ma la loro dipendenza si configura nei confronti della terra. D'altro canto, il loro *status* di liberi (cioè non schiavi) trapela da una ordinanza di Tolomeo II Filadelfo sulla dichiarazione da rendere in merito al bestiame e agli schiavi

¹⁰ I. Sardis, VII 1.

¹¹ Diversamente, a quanto pare, dai *kurtas* dell'impero achemenide che, sottoposti a mobilità perché sovente trasferiti da una zona all'altra per svolgere il loro lavoro, risultano separati dai figli dopo i primissimi anni di vita, anche per quanto concerne le madri. Sulla questione cfr. P. Briant, *Histoire de l'empire perse*, Paris 1997, pp. 442-456.

¹² Welles, *R.C.* nn. 18-20.

¹³ Sul potere d'acquisto della dracma in età ellenistica cfr. F. Heichelheim, *Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus*, Jena 1930, in part. p. 113 ss.

¹⁴ La stessa terminologia (con integrazioni) in Welles, *R.C.* n. 16, inerente l'assegnazione di terra in una colonia militare attalide della prima metà del III secolo a.C.

acquisiti in Siria e Fenicia ¹⁵. Qui si parla di *σώματα λαϊκὰ ἐλεύθερα* ¹⁶; chiaramente si fa riferimento ai *λαοί* d'Asia che, tradotti per una utenza egiziana, vengono definiti «indigeni liberi» ¹⁷.

In materia di regolamentazione di competenze giudiziarie, l'iscrizione di Hefzibah in Siria (199-195 a.C.) contiene le richieste avanzate dallo stratego Tolomeo, figlio di Trasea ¹⁸, ad Antioco III: le controversie tra i *λαοί* dei suoi villaggi siano regolate dai suoi agenti, quelle sorte tra i *λαοί* dei suoi villaggi e i *λαοί* di altri villaggi siano regolati dall'*οἰκονόμος* e dall'amministratore delle proprietà; infine, per i reati più gravi e per l'omicidio, sia lo stratego di Siria e Fenicia competente a dirimere il caso.

Un ultimo interessante quanto oscuro documento è una iscrizione di Zeleia (Frigia) della seconda metà del IV secolo a.C. ¹⁹ in cui si elenca, tra gli oggetti di una concessione a un neo-cittadino, anche un *λεὼν αὔτοικον*. Il termine, che sembrerebbe un *hapax*, potrebbe designare uno schiavo con la sua casa. Alcuni studiosi si sono dimostrati scettici sull'attendibilità di tale lettura ²⁰. È possibile che il singolare sia da intendere con un significato collettivo, e che anche le terre delle città fossero abitate da *λαοί*, che in caso di assegnazione ai *πολίται* in proprietà privata restavano a lavorarle.

Ricapitolando, dalla documentazione (per altro abbastanza scarsa) si evince che i *λαοί* d'Asia Minore fossero abitanti dei villaggi di cui è costellata la terra regia; essi avevano il diritto di possedere (o essere proprietari di?) case e altri beni materiali, di formare un nucleo familiare, di spostarsi dal loro villaggio fino a che questo non mutava proprietario, nel qual caso dovevano

¹⁵ SB V 8008 (261/260 a.C.).

¹⁶ Altro documento ufficiale in cui compare il termine *λαοί* – a parte i contratti succitati – è il trattato stipulato tra Bisanzio e Prusia I di Bitinia, in cui il sovrano si impegna a restituire *τοὺς λαοὺς καὶ τὰ πολιτικὰ σώματα χωρὶς λύτρων* (Pol. IV 52,7).

¹⁷ Sui *λαοί* d'Egitto cfr. Appendice 1.

¹⁸ L. Boffo, *Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia*, Brescia 1994, pp. 80-86.

¹⁹ SGDI 5533.

²⁰ Cfr. Papazoglou, *LAOI e PAROIKOI* cit., pp. 48-50.

tornare sulla terra cui afferivano e della quale seguivano la sorte. Erano tuttavia liberi, cioè non commerciabili come gli schiavi. Quando il sovrano donava o vendeva una parte della sua terra, i λαοί pagavano dunque il *phoros* al nuovo padrone della terra, ma non cadevano in sua proprietà.

Accanto ai λαοί e pure in una condizione di semi-dipendenza dai contorni a noi oscuri sono gli «schiavi sacri» o ιερόδουλοι. Realtà non limitata alla sola area microasiatica, né alla sola età ellenistica, essi compaiono nelle tavolette micenee di Pilo²¹, in documenti relativi a templi anatolici ittiti²², in alcuni papiri egiziani a partire dal III secolo a.C. (con esplicito uso del termine ιερόδουλοι) e in documenti vari fino all'età imperiale e tardoantica: ancora Procopio, nel VI secolo, parlando della città di Augila, in Cirenaica, dice che in essa fino all'età di Giustiniano erano attivi dei templi pagani consacrati al culto di Ammone e di Alessandro il Macedone, e aggiunge: ἦν δὲ καὶ ὄμιλος ἀντοῖς τῶν ιεροδούλων καλουμένων πολὺς²³.

Sullo *status* degli ιερόδουλοι è alquanto esplicita una iscrizione della Commagene del I secolo a.C.²⁴, contenente la menzione di concessioni di terre a dei santuari da parte di Antioco I nonché delle concessioni fatte ai loro abitanti. Alle linee 171-190 si dice che nessuna autorità ha il potere di ridurre in schiavitù (καταδουλώσασθαι) gli *hierodouloi*, né i loro figli o discendenti che apparterranno per sempre a questo γένος²⁵, né di alienarli, maltrattarli o estorcere loro delle liturgie. La medesima interdizione all'alienazione si trova in Strabone²⁶ a proposito dell'autorità che il sacerdote di Comana Pontica ha sugli oltre 6.000 *hierodouloi* del

²¹ M. Lejeune, *Textes mycéniens relatifs aux esclaves*, «Historia» 8 (1959), pp. 129-144, in part. 142-144.

²² A. Archi, *Città sacre d'Asia Minore. Il problema del «laoi» e l'antefatto ittita*, «PP» 30 (1975), pp. 329-344.

²³ *De aedif.* VI 2,16-18.

²⁴ OGIS 383, nota sotto il nome di *Iscrizione di Nimrud Dagh*.

²⁵ In contrasto con questa affermazione pare una iscrizione della Macedonia (SEG XXXII 636), in cui uno *hierodoulos* consacra il figlio δοῦλον.

²⁶ XII 3,34.

tempio: τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἱεροδούλων κύριος πλὴν τοῦ πιπράσκειν. Per quanto riguarda l'essenzone dalle liturgie, la troviamo anche in Egitto, in un papiro del III secolo a.C.²⁷: Ζήνωνι χαίρειν οἱ ἱεροδούλοι τῆς Βουβάστιος ὄντες αἰλουροβοσκοί. Καλῶς ποιῶν ὁ βασιλεὺς ἀφεῖκεν τὸ γένο[ς] τοῦτο κατὰ τὴν χώραν ἀλειτούργητον. Dal testo possiamo dire con certezza che l'essenzone riguardava gli schiavi sacri di Boubastis: è possibile che essa fosse estesa anche ad altri, ma è pure possibile che fosse stata concessa solo a questi particolari *hierodouloi*.

Meno chiara è la questione relativa al pagamento del φόρος. Una lettera di Dario²⁸ posteriore all'anno 494 indirizzata al satrapo Gadata dice: φυτουργοὺς γὰρ [ἱ]εροὺς Ἀπόλλωνος φόρον ἔπρασσες καὶ χώραν [σ]καπανεύειν ἐ[πέ]τασσε, ἀγνοῶν ἐμῶν προγόνων εἰς τὸν θεὸν [ν]οῦν. È possibile che questa concessione fosse relativa al solo impero achemenide o che sia permansa in area microasiatica; Giuseppe Flavio²⁹ afferma che né i sacerdoti, né i Leviti, né i cantori dei salmi, né i portieri, né gli *hierodouloi*, né i *grammateis* dovranno essere sottoposti al φόρος. Per quanto concerne l'Egitto, un papiro del 250 a.C. circa³⁰ riporta una lettera di alcuni ἱεροδούλοι i quali affermano: διατελοῦ[ν]μεν τοὺς φόρους εὐτακτοῦντες εἰς τὸ ἱερόν διὰ τὴν παρ' ὑμῶν σκέ[π]την. Non è dato comprendere che cosa significhi qui il termine φόρους: tributi o affitti³¹?

Nella gerarchia templare essi risultano dunque sottoposti all'autorità del sacerdote: Strabone³² li dice ἄλλως μὲν ὑπὸ τῷ βασιλεὶ τεταγμένοι, τοῦ δὲ ἱερέως ὑπακούοντες τοῦ πλέον.

²⁷ P.Cair.Zen. 59451.

²⁸ Syll.³ 22.

²⁹ A.J. XI 128; lo stesso nella Settanta, *Esdras*, I 8,22: ἱεροδούλοις [...] μηδεμία φορολογία μηδὲ ἄλλη ἐπιβολὴ γίγνηται.

³⁰ P.Hib. 35.

³¹ R. Scholl, *Ἱεροδούλος im griechisch-römischen Ägypten*, «Historia» 34 (1985), pp. 466-492, in part. 472-473. Si tratta di una ordinanza del 140/139 a.C. di Tolomeo Evergete II in risposta alle lagnanze avanzate da un santuario in merito a certi abusi commessi dagli affittuari della terra sacra e da altri tributari recalcitranti. In tale contesto si parla di benefici nell'interesse ἱεροδούλων ἀπὸ ἐμποριῶν καὶ ἐργασιῶν καὶ μισθῶν τασσομένων. Cfr. M.-T. Lenger, *Corpus des ordonnances des Ptolémées*, Bruxelles 1980, n. 47, pp. 111-117.

³² XII 2,3.

Sul piano insediativo, risultano raccolti in strutture di tipo vario: a Zela vivono in un πόλισμα³³, presso il tempio di Mâ; a Enyo abitano una πόλις³⁴, a Morimene di Licaonia vivono in una κατοικία³⁵, a Cabeira (tempio di Men) in una κομόπολις³⁶, termine ambiguo forse indicante una unità insediativa urbana priva del diritto di cittadinanza³⁷.

Laddove ci sono date alcune cifre, gli *hierodouloi* risultano piuttosto numerosi: oltre 1.000 ιεροδούλους [...] ἑταίρας nel tempio di Afrodite a Corinto, oltre 6.000 tra uomini e donne a Comana di Cappadocia, nel tempio di Mâ, circa 3.000 in Licaonia, più di 6.000 a Comana Pontica.

I loro compiti sono di tipo vario: da incombenze di natura religiosa o legate al culto³⁸ ad altre di servizio nel tempio³⁹, e la loro origine è pure diversificata: dalla consacrazione come forma di manomissione di schiavi (per esempio nel caso di una tal Flavia Prima⁴⁰ che consacra ad Anahitis alcune sue schiave facendone delle ιεροδούλους), all'autoconsacrazione, alla consacrazione in voto⁴¹. Essi, inoltre, possono dar vita a nuclei fa-

³³ Str. XI 8,4.

³⁴ Str. XII 2,3.

³⁵ Str. XII 2,5.

³⁶ Str. XII 3,31.

³⁷ L. Boffo, *I re ellenistici e i centri religiosi d'Asia Minore*, Firenze 1985, p. 33 nota 88.

³⁸ Str. XI 4,7 li definisce invasati e profetici.

³⁹ P. Debord, *Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans l'Anatolie gréco-romaine*, Leiden 1982, pp. 76-90; Id., *L'esclavage sacré: état de la question*, in *Actes du Colloque 1971 de Besançon* cit., pp. 135-150; F. Bömer, *Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom*, Mainz 1960, p. 149 ss.; L. Robert, *Hellenica VI*, Paris 1948, pp. 49-50; A. Lozano, *La esclavitud sagrada minorasiática: elementos griegos y orientales*, «Gerión» 17 (1999), pp. 233-262, che distingue gli *hierodouloi* d'Asia Minore occidentale, generalmente liberi e sottoposti soltanto a un vincolo morale, da quelli d'Asia Minore orientale, in cui permane un tipo di vincolo più antico, che comporta un servizio reale al dio e uno *status* di non-liberi.

⁴⁰ P. Herrmann, *Ergebnisse einer Reise in Nordöstlydien*, Wien 1962, pp. 50-51 nota 45; cfr. anche S. Bakir-Barthel, *Weibung von sechs Sklaven an die Göttin von Hierokaisareta in Lydien*, «EA» 6 (1985), pp. 17-25.

⁴¹ Str. VI 2,5.

migliari riconosciuti, come si vede dalle iscrizioni tombali delle famiglie ⁴².

Infine, gli *hierodouloi* compaiono in un contesto assai particolare in un passo di Ecateo di Mileto riportato da Stefano di Bisanzio ⁴³: parlando della Δούλων Πόλις cui fa cenno Ecateo nella *Periegesi*, aggiunge: ἔστι καὶ ἑτέρα Ἱεροδοούλων, ἐν ἧ εἶς μόνος ἐλεύθερός ἐστι ⁴⁴. Siamo qui in un contesto mitologico-antropologico-sacrale, che Stephan Iordanov ⁴⁵ interpreta come un adombramento dei riti di passaggio connessi con l'efebia, per cui gli «schiavi» sarebbero i fanciulli ancora marginali rispetto al corpo cittadino e alla vita della πόλις, e il solo «libero» sarebbe il responsabile dell'educazione degli iniziandi, designato dalle classi di età superiori.

⁴² TAM II 1023,3; TAM III 567,1.

⁴³ *F.Gr.Hist.* 1F345.

⁴⁴ Lo stesso anche nella Suda, s.v. Δούλων Πόλις e in Teopompo di Chio (*F.Gr.Hist.* 115F110).

⁴⁵ *Doulopolis. Sur l'origine d'une image mythologique*, «DHA» 19,1 (1993), pp. 173-190; cfr. anche A. Paradiso, *La città degli schiavi*, in *Forme di dipendenza nel mondo greco*, Bari 1991, pp. 131-136; S. Bussi, *Aristonico, ΗΕΛΙΟΠΟΛΙΣ e la ΔΟΥΛΩΝ ΠΟΛΙΣ*, Milano 1998, pp. 61-83 (in forma di *pre-print*). Ancora sulla Doulopolis, Plin. *N.H.* V 103. Se nel contesto delle fonti succitate l'interpretazione del concetto di Δούλων Πόλις va senz'altro cercato nella sfera della mitologia e del rito, non così, a mio avviso, per quanto concerne la menzione di tale toponimo nell'iscrizione in onore di Polemaios pubblicata in J. e L. Robert, *Claros I. Décrets hellénistiques*, fasc. I, Paris 1989. Per un commento cfr. S. Bussi, *La monetazione di Aristonico*, «RIN» 98 (1997), pp. 109-122.